

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3107

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(RESTIVO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(MORO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(FERRARI-AGGRADI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(LAURICELLA)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(NATALI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(GAVA)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DONAT-CATTIN)

Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, recante provvidenze a favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia e di profughi da altri Paesi africani

*Seduta del 18 febbraio 1971*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto-legge del 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modifiche ed aggiunte, nella legge del 19 ottobre 1970, n. 744, si provvede ad andare incontro alle necessità più urgenti di accogli-

mento e di prima sistemazione dei cittadini italiani, costretti a rimpatriare dalla Libia, a seguito delle misure di confisca di tutti i beni italiani disposte dal governo libico nel luglio 1970. Come è noto, circa ventimila sono

i cittadini italiani rimpatriati tra il 1° settembre 1969 - data di instaurazione del regime militare in Libia - ed il 15 ottobre 1970, termine ultimo fissato dalle autorità libiche per il rimpatrio dei nostri connazionali già residenti in quello Stato. Di essi, ben quattordicimila sono i rimpatriati successivamente ai decreti di confisca del 21 luglio.

Operati i rimpatri e disposte le prime provvidenze con il decreto del 28 agosto 1970 e con le modifiche e integrazioni apportatevi in sede di conversione in legge, si presenta ora la necessità di ulteriori norme integrative, in particolare per quanto concerne il reinserimento dei rimpatriati nelle stesse attività economiche già da essi esercitate in Libia, e la più rapida attuazione di programmi edilizi a favore dei profughi.

Per quanto concerne l'assunzione dei lavoratori dipendenti, uno sforzo è in atto da parte delle pubbliche amministrazioni, in adempimento di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e in particolare da quelle più favorevoli disposte dal decreto-legge del 28 agosto 1970, n. 622, mentre anche nel settore di competenza degli uffici provinciali del lavoro si è registrato, negli ultimi mesi, un incremento nelle assunzioni e nell'avvio al lavoro.

Per coloro che esercitavano attività economiche in proprio, il provvedimento che si sottopone ora all'approvazione del Parlamento mira a favorire il loro più sollecito reinserimento nelle corrispondenti attività produttive nazionali. Si tratta con detto provvedimento di venire incontro alle esigenze di un notevole numero di profughi già titolari in Libia di piccole e, tutt'al più, medie imprese, nei vari settori di attività, che più hanno risentito dei provvedimenti di confisca totale di ogni loro bene disposti nei loro confronti dal governo libico. Per evidenti ragioni di equità, il provvedimento si applica, oltretutto ai rimpatriati dalla Libia, anche ai profughi provenienti da altri Paesi africani, rimpatriati anteriormente al 1° settembre 1969.

Il modo più idoneo per andare incontro alle esigenze di detti nostri connazionali è apparso quello di estendere ad essi, con particolari criteri di precedenza e con assunzione di garanzie del credito da parte dello Stato (non potendo la maggior parte di essi offrire garanzie reali), norme già vigenti sia per l'accesso alla proprietà agricola (articolo 1 del provvedimento) sia per le agevolazioni creditizie nei settori industriale, commerciale e artigiano (articolo 2).

Oltre ai finanziamenti da parte delle apposite Casse ed istituti abilitati ad operare, dalle

disposizioni vigenti, nei vari settori di attività, è stato autorizzato anche l'ICLE ad effettuare finanziamenti per operazioni previste dal provvedimento sino ad un limite di tre miliardi (articolo 4) ed è stata disposta una corresponsione straordinaria di due miliardi all'Opera per l'assistenza ai giuliani e dalmati e ai rimpatriati per finanziamenti e contributi intesi ad agevolare la ripresa delle attività economiche dei profughi e rimpatriati (articolo 5).

La corresponsione di due miliardi per tali finanziamenti e contributi può apparire limitata, ma nella presente situazione della pubblica spesa, i competenti servizi della Ragioneria generale dello Stato hanno fatto presente di non poter reperire ulteriori fondi. L'Opera per l'assistenza ai giuliani e dalmati e ai rimpatriati ha, d'altra parte, vasta e positiva esperienza in materia e, oltre ai finanziamenti e contributi che potrà dare, sulla base dei fondi che le sono assegnati, potrà svolgere una utile ed efficace azione nel facilitare il contatto tra i profughi e gli istituti e casse finanziatori e nel sollecitare il rapido svolgimento delle relative pratiche.

Per l'attuazione dell'intervento dell'Opera è prevista la costituzione di una apposita commissione di cui faranno parte anche i rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle associazioni di categoria dei profughi.

Altra esigenza cui il provvedimento intende andare incontro è - come si è detto - quella degli alloggi per i profughi e rimpatriati (articoli da 6 a 9). Queste provvidenze dovrebbero anche alleggerire la situazione che si è determinata nei centri di raccolta profughi, che, come è noto, a termini della legge 19 ottobre 1970, n. 744, dovranno essere chiusi entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Il provvedimento attua in proposito una proposta avanzata dal Ministero dell'interno fin dal 1967 per il finanziamento di un programma edilizio a favore dei profughi e rimpatriati da attuarsi a cura dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati e ai rimpatriati. Esso prevede una spesa di 10 miliardi destinata alla concessione di sovvenzioni straordinarie all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati e ai rimpatriati da ripartire in tre esercizi finanziari successivi dal 1972 al 1974 in ragione, rispettivamente, di tre, tre e quattro miliardi.

Infine, con le disposizioni generali del provvedimento (articoli 10 e 11) si viene incontro ad altre esigenze emerse sia in sede di

applicazione pratica delle leggi vigenti a favore dei profughi sia in sede di dibattiti parlamentari.

Con l'articolo 10 si riapre sino al 31 dicembre 1971 il termine di cui alla legge 4 gennaio 1968 per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo per coloro che sono rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge suddetta. Tale termine è scaduto da oltre un anno, e poiché un rilevante numero di connazionali, per varie ragioni (giovane età, ignoranza delle disposizioni vigenti ed altre) ha ommesso di inoltrare a suo tempo la relativa richiesta, appare equo di evitare, per quanto possibile, discriminazioni tra i profughi nei benefici ad essi accordati dalle disposizioni in vigore.

L'articolo 11 porta da 65 a 60 anni il limite minimo di età per la richiesta di ammissione dei profughi, che non sono in grado di affrontare attività lavorative, in istituti idonei con rette a carico dello Stato. Questa esigenza è stata prospettata in sede di dibattito parlamentare per la conversione in legge del decreto-legge del 28 agosto 1970, n. 622, tenuto anche conto che le facilitazioni per il collocamento al lavoro dei profughi sono previste solo al 55° anno.

Con le nuove provvidenze, si è certamente ben lungi dall'aver affrontato nel suo complesso il problema dei profughi in generale e quello dei rimpatriati dalla Libia in particolare. Per quanto concerne i profughi, il Ministero dell'interno, in relazione a un voto espresso dal Parlamento nell'ottobre 1970, in sede di discussione per la conversione in legge del decreto-legge del 28 agosto 1970, n. 622, ha preso l'impegno di raccogliere ed aggiornare in un testo unico, entro il 31 dicembre 1971, tutte le norme in materia. Per i rimpatriati dalla Libia, rimane aperto il problema degli indennizzi, e di anticipi sugli indennizzi, per beni, diritti e interessi perduti in Libia. È questo il provvedimento più atteso dai rimpatriati, il solo, almeno per una gran parte di essi, che consentirà un loro valido reinserimento nella vita del Paese. Il valore dei beni, diritti e interessi perduti è certamente elevato e l'onere per l'erario, anche se ripartito in più esercizi, sarà rilevante, soprattutto nella presente situazione della spesa pubblica. Ma si tratta, in definitiva, di un problema politico, un problema di scelte che Governo e Parlamento sono chiamati ad affrontare e per il quale appare opportuno che siano dati sin da ora agli interessati concreti affidamenti.

## DISEGNO DI LEGGE

### TITOLO I

#### PROVVIDENZE PER IL REINSERIMENTO DEI RIMPATRIATI E DEI PROFUGHI NELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE.

##### ART. 1.

I connazionali rimpatriati dalla Libia indicati nell'articolo 1 del decreto-legge n. 622 del 28 agosto 1970 convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, ed i profughi provenienti da altri Paesi africani rimpatriati non anteriormente alla data del 1° gennaio 1959, che esercitavano attività agricola nei Paesi di provenienza, sono considerati coltivatori diretti ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 24 febbraio 1948, n. 114, dal decreto-legge 5 marzo 1948, n. 121, e dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.

Tali benefici sono estesi a favore dei connazionali e profughi di cui al precedente comma anche per l'acquisto delle scorte vive e morte occorrenti per la conduzione dei fondi, nei limiti ritenuti congrui dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I connazionali e i profughi di cui al primo comma hanno titolo di precedenza nell'applicazione delle provvidenze previste dalle leggi surrichiamate, sempreché presentino la relativa istanza non oltre il termine di un biennio dalla entrata in vigore della presente legge.

Ai fini suindicati, la certificazione dell'esercizio della attività agricola dei connazionali e dei profughi suddetti è rilasciata dalla competente autorità consolare.

##### ART. 2.

I connazionali e profughi indicati al precedente articolo 1 che esercitavano nei paesi di provenienza attività industriale, commerciale o artigianale, e che intendano riprendere nel territorio nazionale l'esercizio di dette attività, hanno titolo di precedenza per ottenere i finanziamenti rispettivamente previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016 e dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifica-

zioni e integrazioni, sempre che le relative istanze siano presentate nel termine di un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La certificazione dell'esercizio nei paesi di provenienza dell'attività suindicata è rilasciata dalle competenti autorità consolari e costituisce titolo per l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura ed all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

ART. 3.

I crediti derivanti dai finanziamenti di cui alla presente legge hanno privilegio sull'oggetto stesso del finanziamento e sono garantiti dallo Stato.

La garanzia dello Stato, che sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, sarà operante per il totale ammontare della perdita che l'Istituto mutuante dimostrerà di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti del mutuatario.

Il privilegio di cui al primo comma si intende costituito anche a favore dello Stato per eventuali azioni di rivalsa contro l'impresa finanziata in dipendenza dei contributi versati e della garanzia prestata.

ART. 4.

L'ICLE è autorizzato, in deroga al proprio statuto ed entro il limite di tre miliardi, ad effettuare le operazioni di finanziamento previste dalla presente legge.

ART. 5.

A favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati è concesso un contributo straordinario di 2.000 milioni, che l'Opera impiegherà in finanziamenti e contributi intesi ad agevolare la ripresa delle attività economiche, svolte dai profughi e rimpatriati nei territori abbandonati.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma sarà costituita in seno all'Opera apposita commissione, presieduta dal presidente dell'Opera o da suo delegato, e composta da dieci membri, di cui 5 designati

rispettivamente dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro, dal Ministero dell'agricoltura e foreste, dal Ministero dell'industria e commercio; tre rappresentanti delle associazioni di categoria, designati dal Ministero dell'interno; due designati dal Consiglio d'amministrazione dell'Opera.

Per gli atti occorrenti e conseguenti all'attuazione degli interventi, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1971, si provvede mediante prelevamento dal conto corrente di tesoreria denominato « Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Gestione importazione cereali esteri ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

## TITOLO II

### PROVVIDENZE PER GLI ALLOGGI.

#### ART. 6.

Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni che viene destinata alla concessione da parte del Ministero dei lavori pubblici di sovvenzioni straordinarie all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati e ai rimpatriati, che curerà la realizzazione di un programma edilizio, comprendente anche case di riposo, a favore dei profughi e dei rimpatriati.

Per la progettazione e direzione dei lavori l'Opera può avvalersi dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES).

Il programma, con l'indicazione delle località in cui gli alloggi e le Case di riposo dovranno essere costruiti e del relativo numero e tipo delle costruzioni, è sottoposto dall'Opera alla approvazione dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici.

#### ART. 7.

Sono devolute alla competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori e tutte le altre attribuzioni finora

riservate all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici in applicazione della legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le assegnazioni dei fondi agli uffici decentrati si applicano le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.

#### ART. 8.

Le assegnazioni degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge verranno effettuate per ogni località sede delle costruzioni previsti bandi di concorso da emanarsi dalla competente prefettura in base alla legge 23 maggio 1964, n. 655, integrata dalle norme di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 389.

Nelle assegnazioni è data precedenza ai profughi ed ai rimpatriati ricoverati nei centri di raccolta amministrati dal Ministero dell'interno.

Gli alloggi costruiti con i finanziamenti previsti dalla presente legge verranno assegnati in locazione semplice ed i relativi canoni di affitto saranno stabiliti a norma dell'articolo 13 della legge 23 maggio 1964, n. 655.

#### ART. 9.

Ai fini del finanziamento della spesa di cui al primo comma del precedente articolo 6, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato la somma di lire 10 miliardi, in ragione di 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1972, lire 3 miliardi nell'esercizio 1973 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1974.

Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento di quelle da anticiparsi nell'esercizio successivo.

Le somme così somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; corrispondentemente, con decreto del Ministro del tesoro, le stesse verranno stanziare in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per la loro utilizzazione per i fini previsti dal precedente articolo 6.

Le anticipazioni suddette saranno estinte con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 4 marzo 1952, n. 137, unitamente ai relativi interessi, in 15 annualità anticipate al saggio corrente al momento delle somministrazioni stesse, decorrenti dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avranno avuto luogo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

ART. 10.

Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all'articolo 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 7, è riaperto fino al 31 dicembre 1971 per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

All'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, le parole « 65° anno di età » sono sostituite con le parole « 60° anno di età ».

All'articolo 5, secondo comma, del citato decreto-legge, la parola « ultrasessantacinquenni » è sostituita con la parola « ultrasessantenni ».